

suno potrà lagnarsi di pagare per un reddito che fosse cessato o diminuito, o sulla base di una media che sarebbe molto incerta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io proporrei che la Commissione tenesse una seduta nella quale terminasse l'esame di quest'articolo per le disposizioni transitorie, ed a cui fossero pregati d'intervenire quei deputati che si sono occupati di questa speciale materia.

Tutti, credo, desideriamo risolvere la questione nel senso che sparisca per sempre il tormento dei ruoli suppletivi; e siccome vi sono tre o quattro deputati (come sarebbero gli onorevoli Valerio e Casati), i quali si sono sempre occupati di tale questione, a segno che, tutte le volte che essa venne sollevata, presero sempre la parola, così sarebbe utile, per risparmiare tempo alla Camera, che questi intervenissero alla seduta della Commissione, in cui si discutesse appunto su questo argomento.

Essendo comune lo scopo, è molto probabile che si venga ad una soluzione soddisfacente per tutti.

PRESIDENTE. Onorevole Casati, aderisce?

CASATI. Aderisco.

PRESIDENTE. Onorevole Valerio, aderisce?

VALERIO. Aderisco.

PRESIDENTE. Onorevole Bertea, aderisce?

BERTEA. Io ne sono troppo onorato, ed aderisco.

PRESIDENTE. Onorevole Nobili, sospende ella pure la sua aggiunta?

NOBILI. Restando sospeso l'articolo, è naturale.

PRESIDENTE. L'articolo 4 resta dunque sospeso. Ora passiamo all'articolo 5.

Ne do lettura:

« L'epoca nella quale devono essere fatte le dichiarazioni dei nuovi redditi, delle variazioni e della cessazione dei redditi decorrerà dal 1° al 31 luglio.

« In mancanza di dichiarazione per parte del contribuente, s'intenderà confermato il reddito precedentemente accertato e risultante dal registro dei redditi.

« Non si faranno ruoli suppletivi se non se pei redditi sfuggiti all'accertamento, per quelli determinati dalle Commissioni dopo la formazione dei ruoli, e per gli errori materiali avvenuti nella tassazione. »

A quest'articolo l'onorevole Robecchi propone il seguente emendamento:

« L'epoca nella quale devono essere fatte le dichiarazioni dei nuovi redditi, delle variazioni e della cessazione dei redditi, decorrerà dal 1° al 31 dicembre.

« In mancanza, ecc. »

VALERIO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Si può sospendere anche questo...

PRESIDENTE. Anche quest'articolo pare possa sospendersi, avendo intima correlazione coll'articolo 4; onorevole Robecchi, aderisce a che sia sospeso il suo emendamento?

ROBECCHI. Essendo stata decisa la sospensione del-

l'articolo 4, credo si possa sospendere anche questo.

PRESIDENTE. Allora ella pure potrà intervenire nella Commissione che si riunisce domattina.

Rimane dunque sospeso l'articolo 5, come l'articolo 4.

Non vi è proposta sull'articolo 6; quindi si passerà all'articolo 7:

« Per la determinazione del reddito minimo non imponibile, od imponibile colla detrazione di lire 100, giusta il disposto dell'articolo 9 della legge 28 maggio 1867, n° 3719, sarà tenuto calcolo, oltrechè dei redditi di ricchezza mobile di qualunque specie, eziandio dei redditi fondiari posseduti dal contribuente, quantunque questi ultimi non siano assoggettati alla presente imposta.

« Per l'effetto di quest'articolo la valutazione dei redditi fondiari sarà fatta moltiplicando per otto la relativa somma dell'imposta fondiaria.

« L'imposta sugli stipendi, pensioni o i assegni pagati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, sarà liquidata sulla metà del loro ammontare. »

L'onorevole Griffini Luigi ha facoltà di parlare su questo articolo.

GRIFFINI LUIGI. Io ho chiesto la parola per dichiarare che accetto di buon grado l'emendamento che da varie parti della Camera venne presentato, e che fu sottoscritto da molti deputati, in di cui forza la parziale esenzione dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile che si era proposto dal Ministero e dalla Commissione di accordare agli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni, debba essere estesa anche agli impiegati delle opere pie. Noi abbiamo veduto, o signori, che il Governo nella sua proposta di legge ha trovato giusto ed opportuno di concedere una parziale esenzione dall'imposta di ricchezza mobile ai suoi impiegati; ma la Commissione, con pari giustizia ed opportunità, ritenne di dovere estendere questa parziale esenzione agli impiegati provinciali e comunali; per cui, ove venisse accettato l'articolo quale è stato proposto dalla Commissione, noi avremmo questa esenzione parziale dal pagamento della imposta di ricchezza mobile a favore di tutti gli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni...

MINGHETTI (Della Commissione) Domando la parola.

GRIFFINI LUIGI. Ma dal momento che siamo andati fino a tal punto, credo che per indeclinabile logica necessità, per essere coerenti a noi stessi, noi dobbiamo spingerci un poco più innanzi, ed estendere la parziale esenzione anche agli impiegati delle opere pie.

Voi sapete, o signori, che, secondo le antiche pretese del clero, le quali figurarono anche nelle discussioni e nelle deliberazioni del Concilio tridentino, le opere pie dovevano necessariamente essere tutte amministrare da preti. L'autorità civile in tutti i paesi colti ha rivendicato il diritto d'amministrare le sostanze delle opere pie, per la qual cosa la relativa amministrazione